

Regolamento del Collegio Superiore

Emanato con DR 1231/2008 del 23/09/2008 e successivamente modificato dal DR 238/2014 del 31/03/2014, dal DR 265/2017 del 09/03/2017, dal DR 414/2017 del 04/04/2017, dal DR 597/2019 del 02/04/2019, dal DR 623/2020 del 28/05/2020, dal DR 448/2021 del 31/03/2021 e dal DR 239/2022 dell'08/02/2022

TESTO COORDINATO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizione

ART. 2 – Finalità

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

ART. 3 – Organi

ART. 4 – Direttore

ART. 5 – Consiglio Scientifico

CAPO III - ORDINAMENTO

ART. 6 – Aree disciplinari

ART. 7 – Tutor, Responsabili/Titolari, Docenti – definizioni e compiti

ART. 8 – Organizzazione dell'attività formativa

ART. 9 – Requisiti di accesso

ART. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

ART. 11 – Piano di studio

ART. 12 – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale

ART. 13 – Crediti formativi

ART. 14 – Diploma di Collegio Superiore

ART. 15 – Collegiali

ART. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione

1. Presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna opera, quale Sezione dell'Istituto di Studi Superiori, il Collegio Superiore (d'ora in avanti Collegio), con sede a Bologna.

2. Il presente Regolamento ne disciplina l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento, secondo gli obiettivi, le finalità e il disegno organizzativo di cui al Regolamento di funzionamento dell'Istituto di Studi Superiori, quale struttura costituita con D.R. rep. n. 234/2014 prot. n. 17925 del 27/03/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 – Finalità

1. Il Collegio ha lo scopo di promuovere itinerari formativi avanzati di carattere interdisciplinare. A tal fine il Collegio accoglie presso la propria Residenza, a seguito di concorso, studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, impartendo insegnamenti extracurricolari oltre a quelli ufficiali.

2. Il Collegio attua le più ampie collaborazioni culturali con l'Istituto di Studi Avanzati, nonché con le Scuole e i Dipartimenti dell'Ateneo e con istituzioni analoghe, in Italia e all'estero.

CAPO II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del Collegio:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Scientifico.

Art. 4 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Magnifico Rettore tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.
3. Il Direttore delega un componente del Consiglio Scientifico del Collegio a rappresentarlo e a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Il Direttore, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
 - a) è responsabile del funzionamento del Collegio e sovrintende alle sue attività;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;
 - c) conferisce annualmente l'incarico di Tutor di uno o più Collegiali, a professori e ricercatori dell'Ateneo; qualora, in corso d'anno, si rendesse necessario, individua ulteriori Tutor, previo parere del Consiglio Scientifico;
 - d) nomina annualmente i Responsabili/Titolari delle attività formative nei vari ambiti disciplinari e i Docenti dei corsi del Collegio;
 - e) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di Regolamento Didattico annuale del Collegio;
 - f) sottopone al Consiglio Scientifico la proposta di programmazione didattica annuale del Collegio per l'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori;
 - g) propone al Rettore i nominativi dei membri della Commissione di selezione, di cui all'art. 9 c. 4, per l'ammissione al Collegio;
 - h) attua le indicazioni del Consiglio Scientifico;
 - i) presenta annualmente al Rettore un rapporto sul funzionamento del Collegio d'intesa con il Presidente dell'Istituto di Studi Superiori;
 - l) può segnalare agli Organi di Ateneo, sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico nella sua composizione ristretta, provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali, ai sensi del Regolamento Studenti;
 - m) può proporre al Consiglio Scientifico la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso alle attività formative nei vari ambiti disciplinari.

Art. 5 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da:
 - a) il Direttore;
 - b) i Tutor di cui all'art. 7;
 - c) i Responsabili/Titolari, di cui all'art. 7, delle attività formative nei vari ambiti disciplinari;
 - d) i Rappresentanti dei Collegiali, di cui al c. 4 del presente articolo.
2. Il Consiglio Scientifico, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente regolamento:
 - a) approva il Regolamento Didattico annuale del Collegio;
 - b) propone al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori la programmazione didattica annuale del Collegio in collaborazione con il Direttore;
 - c) sentito il Direttore, propone annualmente al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, per la successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo, il numero dei posti studio da mettere a concorso;
 - d) propone il Regolamento del Collegio al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori per successiva approvazione da parte degli Organi di Ateneo;
 - e) approva le collaborazioni internazionali finalizzate alla mobilità di Docenti e Collegiali con analoghe istituzioni estere o altre istituzioni collegate al Collegio. Propone altresì al Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori l'approvazione dei protocolli per la disciplina degli aspetti relativi a tali collaborazioni, ivi inclusi borse di studio e contributi finanziari, ove previsti; nel caso di mobilità studentesca approva le scelte didattiche sostitutive, con il parere dei Tutor e dei Responsabili/Titolari delle attività formative, tenuto conto anche degli accordi e delle disposizioni che normano altre tipologie di mobilità dello studente in relazione al corso di studio di appartenenza;

- f) valuta ulteriori attività formative e culturali a favore dei Collegiali;
 - g) promuove forme di valutazione delle attività didattiche del Collegio;
 - h) monitora il profitto dei Collegiali con il parere dei Tutor, dei Responsabili/Titolari delle attività formative e del Direttore;
 - i) approva la previsione di un numero programmato di Collegiali per l'accesso alle attività formative di cui all'art. 8, su proposta del Direttore;
 - l) decide dell'ammissione dei Collegiali all'anno successivo;
 - m) fornisce pareri in merito a segnalazioni ricevute dal Direttore per l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Collegiali ai sensi del Regolamento Studenti;
 - n) può autorizzare, su richiesta motivata del Collegiale, una sola proroga per ciclo di studi dei termini temporali di soddisfacimento dei requisiti di permanenza nel Collegio, di cui all'art.10 c.1 e/o c.4;
 - o) designa, tra i componenti di cui al c. 1 lettera b) e c), tre rappresentanti nel Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, secondo le modalità che verranno decise a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta;
 - p) può autorizzare, su richiesta del Collegiale, la sospensione dal percorso formativo nei casi previsti dal Regolamento Studenti.
3. Il Consiglio Scientifico può delegare le funzioni di cui alle lettere e) g) l) m) o) e dell'art.15, c. 4 al Direttore; nei casi di necessità ed urgenza, il Direttore può adottare provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Scientifico.
4. I Rappresentanti dei Collegiali, in numero di due ed appartenenti a ciascuna delle due aree disciplinari, di cui all'art. 6 sono eletti ogni anno autonomamente dai Collegiali. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più giovane.
5. Il Consiglio Scientifico esercita le competenze di cui alle lettere h) i) l) m) o) nella composizione ristretta così determinata:
- a) il Direttore del Collegio;
 - b) i Tutor del Collegio;
 - c) i Responsabili/Titolari delle attività formative nei vari ambiti disciplinari.
6. Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa senza diritto di voto il Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati.

Art. 6 - Aree disciplinari

Il Collegio prevede due macro-aree disciplinari:

- a) un'area umanistico-sociale a cui si riconducono: gli ambiti di Economia e Management, Giurisprudenza, Lingue e letterature, Traduzione e Interpretazione, Psicologia, Scienze dell'educazione e della formazione, Scienze politiche, Scienze statistiche, Sociologia e degli Studi umanistici;
 - b) un'area scientifico-tecnologica a cui si riconducono: gli ambiti di Farmacia e biotecnologie, Ingegneria e architettura, Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze, Scienze agro-alimentari, Scienze motorie.
- Ad ogni macro-area corrisponde l'istituzione di Corsi Ordinari definiti nel Regolamento Didattico del Collegio Superiore.

Art. 7 – Tutor, Responsabili/Titolari, Docenti – definizioni e compiti

1. Il Tutor è un professore o ricercatore a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di tipo B, di documentata qualità dell'Ateneo a cui sono affidati i Collegiali, secondo l'area disciplinare di appartenenza, sulla base di un apposito incarico conferito annualmente dal Direttore del Collegio, a seguito di selezione attraverso apposito bando. I Collegiali, a partire dal secondo anno, possono proporre al Direttore di essere assegnati ad altro Tutor della propria area disciplinare.

2. Compiti del Tutor:

- a) seguire e contribuire alla formazione dei Collegiali che gli sono affidati, con incontri periodici, indirizzandone le scelte delle attività formative nel percorso di studio all'interno del Collegio, nonché supervisionandone il profitto e riferendone annualmente al Consiglio Scientifico e/o al Direttore;
- b) proporre annualmente, anche su suggerimento dei Collegiali affidati, un seminario che il Consiglio Scientifico valuta ai fini dell'eventuale inserimento nella programmazione didattica annuale.
- c) partecipare a tutte le fasi dei procedimenti di selezione per l'ammissione degli studenti al Collegio, in qualità di componente della Commissione esaminatrice, almeno una volta nel proprio mandato.

3. Il Responsabile/Titolare è di norma un Tutor del Collegio che organizza la didattica di un'attività formativa o di un gruppo di attività formative nei vari ambiti disciplinari, e ne sceglie i docenti, d'intesa con il Direttore. Le modalità didattiche sono liberamente definite dai Docenti delle attività formative nei vari ambiti disciplinari.

4. I Tutor e i Responsabili/Titolari, ferme restando le altre attribuzioni disciplinate dalle successive disposizioni del presente Regolamento, esprimono parere al Consiglio Scientifico e/o al Direttore sul monitoraggio del profitto dei Collegiali, sulle richieste di mobilità estera e sulle scelte didattiche sostitutive nel caso di mobilità estera presso Istituzioni collegate al Collegio.

5. L'attività didattica svolta dai Docenti presso il Collegio è riconosciuta all'interno del compito didattico secondo quanto stabilito annualmente dalle Linee di indirizzo della Programmazione didattica. A tal fine, ciascun Docente dichiara al Direttore del Dipartimento di appartenenza, tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dell'anno accademico, l'attività annuale da svolgersi presso il Collegio. Le ore svolte per il Collegio Superiore saranno inserite dai Docenti all'interno del consuntivo dell'attività didattica dell'anno accademico di riferimento.

Art. 8 - Organizzazione dell'attività formativa

1. Il Collegio Superiore eroga la propria attività formativa ai Collegiali iscritti a corsi di studio dell'Ateneo di Bologna di:

a) primo ciclo: che ricomprende i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

b) secondo ciclo: che ricomprende i due anni dei corsi di laurea magistrale e gli anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;

c) terzo ciclo: organizzato congiuntamente dall'Istituto di Studi Avanzati e dal Collegio, che ricomprende i tre anni dei corsi di Dottorato di ricerca come previsto da apposito Regolamento;

d) *comma abrogato*;

e) *comma abrogato*;

f) *comma abrogato*.

2. Le attività formative del Collegio Superiore sono organizzate in Corsi Ordinari con obiettivi formativi specifici relativi alla macro-area disciplinare di riferimento di cui all'art. 6 e definiti nel Regolamento Didattico.

3. La programmazione delle attività formative, ivi compresi gli orari dei singoli insegnamenti e la programmazione degli appelli degli esami o valutazioni finali di profitto, è pubblicata sul Portale dell'Ateneo.

4. La frequenza alle attività formative del Collegio è sempre obbligatoria. La verifica della frequenza è compito del Docente che svolge l'attività formativa.

5. Per ogni anno accademico ciascun Collegiale sceglie le attività formative attingendo dalla proposta didattica del proprio Corso Ordinario o della propria macro-area. Può eventualmente scegliere anche attività formative dell'altra macro-area disciplinare, al fine di acquisire una formazione disciplinare e interdisciplinare come disposto nel Regolamento Didattico del Collegio approvato annualmente.

Art. 9 - Requisiti di accesso

1. Il numero dei posti di studio da mettere a concorso è annualmente determinato dagli Organi di Ateneo secondo l'iter disciplinato dall'art. 5, c. 2, lettera c).

2. L'ammissione al Collegio avviene mediante procedimento di selezione disciplinato da bandi di concorso emanati annualmente.

3. Le prove di ammissione per l'ingresso al Collegio si basano, di norma, su bandi di concorso distinti: per l'ammissione di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di laurea o di corso di laurea magistrale a ciclo unico; per l'ammissione di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di laurea magistrale; per l'ammissione al terzo ciclo di studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di corso di dottorato di ricerca.

4. La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione esaminatrice nominata dal Rettore, su proposta del Direttore del Collegio.

5. Fatti salvi i requisiti di merito previsti dai bandi di concorso, i Collegiali iscritti a corsi di laurea del I ciclo dell'Università di Bologna non sono soggetti ad ulteriori procedimenti di selezione per proseguire la carriera di Collegiale, purché conseguano la laurea in corso e in tempo utile per immatricolarsi ad un corso di laurea

di II ciclo (laurea magistrale) nell'anno accademico successivo all'anno accademico di conseguimento della laurea di I ciclo.

Art. 10 – Requisiti per la permanenza nel Collegio

1. I Collegiali iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo sono tenuti a svolgere le attività formative e acquisire i crediti previsti per ciascun anno del corso di studio al quale sono iscritti entro il termine della sessione di esami fissata per ogni anno accademico di riferimento conseguendo, in ciascun esame una votazione finale non inferiore a punti 24 su 30 o un giudizio finale di idoneità, e riportando una votazione media annuale ponderata non inferiore a punti 28 su 30. A tal fine si fa riferimento unicamente alle votazioni e ai giudizi finali verbalizzati e registrati in carriera per l'anno accademico di riferimento.

2. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/2020, si richiede nel primo ciclo (che ricomprende i tre anni dei corsi di laurea e i primi tre anni dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico) la media ponderata, in relazione al numero di CFU, come segue: per il primo anno è sufficiente la media annuale di punti 27 su 30; dal secondo anno è sufficiente la media complessiva di punti 28 su 30 (la valutazione della media è complessiva in quanto non si calcola solo sugli esami o valutazioni finali di profitto del singolo anno di riferimento ma si calcola su tutti gli esami sostenuti).

3. comma abrogato

4. I Collegiali sono tenuti a svolgere le attività formative predisposte dal Collegio a norma del Regolamento Didattico entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Scientifico del Collegio. Il superamento di tutte le attività formative previste deve avvenire entro l'ultimo anno accademico di iscrizione al proprio corso di studio, ad eccezione della sola discussione della prova finale di cui all'art. 12.

5. Negli esami relativi alle attività formative erogate dal Collegio, i Collegiali devono conseguire una votazione media annuale ponderata di almeno 28 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30, o un giudizio finale di idoneità.

Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/20, i Collegiali devono riportare negli esami una votazione media annuale di almeno 27 su 30, conseguendo in ciascuno di essi un voto non inferiore a 24 su 30, o un giudizio finale di idoneità.

Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2020/21, verrà applicata la media annuale più favorevole tra quella ponderata e quella aritmetica.

6. I Collegiali iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo sono tenuti a conseguire la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico entro la durata normale del corso di studio.

7. I Collegiali di terzo ciclo sono tenuti a soddisfare requisiti e adempimenti previsti da apposito Regolamento.

8. L'opzione per il percorso flessibile superiore alla durata normale del corso di studio (studente a tempo parziale) dà luogo alla decadenza dallo status di Collegiale e da tutti i benefici ad esso connessi per l'a.a. di riferimento, con conseguente obbligo di restituzione del contributo finanziario annuale percepito e di versamento delle contribuzioni studentesche previste.

9. Il Collegiale che opta, nel corso di studio, per il percorso flessibile in un tempo inferiore alla durata normale del corso di studio (percorso breve) deve effettuare la medesima opzione anche per la carriera del Collegio Superiore presentando una specifica richiesta e un piano di studio individuale, secondo le regole previste nel Regolamento didattico annuale, con il parere positivo del proprio Tutor, acquisendo almeno il numero minimo di cfu richiesti per il percorso ordinario di Collegio.

Art. 11 – Piano di studio

1. I Collegiali sono tenuti a seguire un totale di almeno 72 ore annuali di didattica frontale per ciascun anno accademico, seguendo attività formative erogate dal Collegio Superiore, acquisendo almeno 60 cfu al termine di Corsi Ordinari della durata complessiva di 5 o 6 anni.

2. I Collegiali, all'inizio di ciascun anno accademico, redigono il piano di studio secondo il Regolamento Didattico approvato annualmente dal Consiglio Scientifico di Collegio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi formativi relativi ai Corsi Ordinari afferenti alla macro-area disciplinare di riferimento. La scelta delle attività formative può essere modificata previo parere favorevole del Tutor e approvazione da parte del Consiglio Scientifico del Collegio.

Art 12 – Esami o valutazioni finali di profitto e prova finale

1. La modalità di svolgimento dell'esame o valutazione finale di profitto per ciascuna attività formativa prevista nei vari ambiti disciplinari è definita dai Responsabili/Titolari stessi in sede di programmazione didattica annuale nell'ambito delle modalità indicate dal Regolamento Didattico e prima dell'inizio dell'anno accademico.

2. *comma abrogato*

3. Al termine di ciascun Corso Ordinario, il Collegiale deve sostenere una prova finale che consiste nella discussione pubblica di un elaborato che avrà luogo in data successiva al conseguimento del titolo di Laurea del Corso di Studio. Le modalità, le tempistiche e i CFU conseguiti per la prova finale sono dettagliati nel Regolamento Didattico.

4. Alla fine di ogni anno accademico, entro i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio Scientifico in sede di programmazione didattica annuale, i Collegiali sono tenuti a presentare una breve relazione scritta sulla attività svolta. Il Consiglio Scientifico decide l'ammissione all'anno successivo di Collegio sulla base dei dati acquisiti in merito agli adempimenti degli obblighi didattici, del parere del Tutor e di un giudizio sulle attività del Collegiale.

Art. 13 - Crediti formativi

articolo abrogato

Art. 14 – Diploma di Collegio Superiore

1. Ai Collegiali che abbiano soddisfatto con regolarità i requisiti e gli adempimenti previsti è conferito il corrispondente Diploma del Collegio.

2. Le attività compiute dai Collegiali ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento Didattico, annualmente approvato dal Consiglio Scientifico, verranno inserite, con l'attribuzione dei corrispondenti CFU, al termine dei corsi di Studio, nel Supplemento al Diploma del titolo di studio e, purché coerenti con il progetto formativo (art. 10 c. 5 lett. a del DM 270/2004), potranno essere riconosciute, dai competenti Consigli di corso di studio, come crediti a scelta libera dello studente in caso di prosecuzione degli studi in livelli superiori.

Art. 15 – Collegiali

1. Il Collegio dispone di strutture residenziali. Le modalità di finanziamento e le condizioni di residenza possono essere modificate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori, sentito il Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno accademico.

2. Risiedere presso le strutture residenziali del Collegio comporta l'accettazione integrale del Regolamento Generale della Residenza.

3. I Collegiali risiedono presso la Residenza del Collegio. Essi possono chiedere di non risiedervi, mediante apposita richiesta motivata inoltrata al Direttore del Collegio e approvata dal Consiglio Scientifico. La richiesta deve essere rinnovata annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio Scientifico, la richiesta non è reversibile nel corso dell'anno accademico. Il Collegiale che non risiede presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/20, i Collegiali non residenti a Bologna risiedono presso la Residenza del Collegio. Essi possono scegliere di non risiedervi, con opzione rinnovabile annualmente. Salvo casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Consiglio Scientifico, l'opzione non è reversibile nel corso dell'anno accademico. Il Collegiale che sceglie di non risiedere presso la Residenza non usufruisce di contributi finanziari per l'alloggio.

4. Fino alla coorte di ingresso in Collegio dell'a.a. 2019/20, i Collegiali residenti a Bologna, possono risiedere presso la Residenza del Collegio previa approvazione, da parte del Consiglio Scientifico, di apposita richiesta inoltrata al Direttore del Collegio entro cinque giorni dalla notifica del risultato del concorso d'ammissione.

5. I Collegiali usufruiscono

a) *lettera abrogata;*

b) di un contributo finanziario, a parziale copertura delle spese di vitto e di studio.

6. *comma abrogato*

7. Il beneficio è rinnovabile ogni anno accademico, per l'intera durata normale del corso di studio prescelto, qualora il Collegiale ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento. Le condizioni sono stabilite annualmente e si intendono applicate a tutti i Collegiali.

In caso di mancato soddisfacimento degli obblighi previsti per ciascun anno, il Collegiale è tenuto alla restituzione del contributo finanziario annuale.

Nel caso di scelta del percorso breve al Collegio Superiore, di cui all'art.10 c.9, la durata normale del corso di studio, al fine dell'erogazione del beneficio, coincide con quella del percorso breve.

8. Il Collegiale può accedere ai programmi di scambio organizzati dal Collegio ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. e), presentando domanda al Consiglio Scientifico. Il Consiglio approva le scelte didattiche sostitutive, qualora ne verifichi la congruità con l'attività didattica del Collegio.

9. La partecipazione ai programmi di scambio culturali e di mobilità studentesca non comporta obblighi finanziari per il Collegio. I Collegiali, tuttavia, accedono a contributi finanziari ed usufruiscono di borse di studio di mobilità, ove previsti dalle convenzioni approvate dal Consiglio dell'Istituto di Studi Superiori.

10. Si applicano ai Collegiali le norme di disciplina e conseguenti provvedimenti contenuti nel Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti. Nei rapporti dei Collegiali tra di loro e tra essi e il personale del Collegio Superiore non può in nessun caso venir meno il reciproco rispetto.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Entrata in vigore, disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e per la parte didattica si applica ai Collegiali iscritti al primo anno di Corsi di studio di primo o secondo ciclo a decorrere dall'a.a. 2021/22.

2. Il Collegio di cui all'art. 1, quale sezione dell'Istituto di Studi Superiori, subentra nei rapporti già in essere del Collegio Superiore di cui al Regolamento di organizzazione emanato con D.R. rep. n. 1231/45353 del 23/09/2008, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In sede di prima applicazione, ove non diversamente possibile, il Regolamento del Collegio è proposto al Senato Accademico, per la sua approvazione, dal Direttore del Collegio in carica, d'intesa con il Presidente dell'ISS in carica.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle norme generali e ai principi dello Statuto di Ateneo.